

# ARCIDIOCESI DI BRINDISI-OSTUNI

UFFICIO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

PIAZZA DUOMO, 12 – 72100 BRINDISI

## Ufficio Insegnamento della Religione Cattolica Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni

### 1. Premessa

Gli elenchi degli aspiranti all’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado nel territorio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni sono compilati tenendo conto delle presenti disposizioni emanate per il triennio 2014-2017.

L’immissione in ruolo a tempo indeterminato degli Insegnanti di Religione (IdR) specialisti è regolamentata dalla legge 186/2003. I presbiteri, eventualmente destinati all’IRC, seguono un percorso proprio non condizionato dal presente elenco.

Per tutti i richiedenti, sulla base della testimonianza offerta dal Parroco o da altra autorità ecclesiale, nonché di eventuale verifica, è considerata *conditio sine qua non* per l’inclusione nell’elenco la coerenza morale ed ecclesiale dell’aspirante almeno per quanto attiene la pratica ordinaria della vita cristiana e l’esclusione di opinioni, atteggiamenti e stati di vita apertamente contrari alla morale cristiana e alla disciplina ecclesiale, secondo quanto disposto dai canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico.

### **2. Presentazione della domanda (*Curriculum vitae*)**

La domanda, corredata di un accurato *Curriculum vitae* in formato europeo, debitamente compilata e firmata secondo il modello allegato 1, potrà essere consegnata personalmente a mano o inviata a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo dell’Ufficio (Ufficio Scuola - Curia Arcivescovile - Piazza Duomo, 12 - 72100 Brindisi ) entro la data di ...

Gli aspiranti in possesso dei titoli di qualificazione richiesti possono con un’unica istanza chiedere il riconoscimento dell’idoneità per più ordini e gradi di scuole, sostenendo le relative prove. Sarebbe auspicabile, tuttavia, orientarsi o sulle scuole di primo e secondo grado, o su quelle dell’infanzia e della primaria. In ogni caso, a seconda del bisogno e della valutazione delle propensioni di ciascun aspirante, sarà l’Ufficio, d’intesa con il candidato/a, a orientare le domande. Ciò consente una più specifica specializzazione didattica e maggiore aderenza alle attitudini personali.

Periodicamente, l’Ufficio può programmare dei **nuovi concorsi interni**, riservati alle prove per l’idoneità o per la scuola dell’infanzia e primaria, o per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

**Le prove saranno comunque selettive**, indicando di volta in volta un numero massimo di nuove immissioni in graduatoria.

### 3. Documentazione

La domanda, secondo l’allegato n. 1, avrà valore di autocertificazione sotto responsabilità dell’interessato, così come i titoli di accesso e gli altri eventuali titoli aggiuntivi valutabili che il candidato allegnerà alla domanda. In particolare:

- 1)** fotocopia dei titoli teologici e civili posseduti;
- 2)** lettera di presentazione del parroco di validità annuale;
- 3)** residenza e stato di famiglia;
- 4)** certificato di matrimonio religioso (*se coniugato/a*);
- 5)** fotografia recente del/la richiedente incollata sul modulo di domanda nell’apposito spazio;

- 6) eventuale documentazione aggiornata, come previsto dalla normativa civile, in copia autenticata per il riconoscimento di invalidità o altra motivazione per categoria protetta;
- 7) versamento della quota € 30,00 per le spese di segreteria.

#### **4. Titoli di studio**

I titoli di qualificazione sono quelli *attualmente* richiesti dalla vigente Intesa CEI-MIUR (DPR 175 del 20/08/2012). Per completezza si riporta qui il testo dell'Intesa sui nuovi titoli per facile consultazione:

4.1. (Omissis).

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di **uno dei titoli di qualificazione professionale** di seguito indicati<sup>1</sup>:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di **primo e secondo grado** l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia **almeno uno dei seguenti titoli**:

- a) titolo accademico (*baccalaureato, licenza o dottorato*) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di *studi teologici* in un seminario maggiore;
- c) *laurea magistrale* in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle **scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie** l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
- b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana, in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6.<sup>2</sup>, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno **specifico master di secondo livello** per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a)<sup>3</sup>.

---

1 Nel *curriculum* deve essere chiaramente indicato il titolo di qualificazione, l'istituzione accademica che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la votazione. Si rammenta che, d'ora in poi, affinché i titoli di studio teologici (ossia: baccalaureato, licenza o dottorato in discipline teologiche) siano riconosciuti validi, nel *curriculum studiorum* devono essere inseriti i *corsi di indirizzo per l'insegnamento della religione cattolica*, quali: pedagogia e didattica; metodologia e didattica dell'insegnamento della religione cattolica; teoria della scuola; legislazione scolastica; tirocinio dell'insegnamento della religione cattolica (cf Dpr 175/12 n. 4.2.3; Nota del MIUR n. 2989 del 06/11/12).

2 Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico (cf *intesa* 2.6.).

3 Si riportano qui i due allegati del DM 15-7-1987 (decreto che, dopo la nuova intesa del 28-6-2012, dovrà essere sostituito da analogo provvedimento), sull'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli. ALLEGATO A - Elenco delle discipline ecclesiastiche in relazione alle quali il possesso di un titolo accademico costituisce qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ai sensi del punto 4.3, lettera a), del Dpr 16-12-1985, n. 751. 1. Teologia (con le sue varie specializzazioni); 2. Scienze Bibliche (o: Sacra Scrittura); 3. Scienze Ecclesiastiche Orientali; 4. Liturgia; 5. Diritto Canonico; 6. Storia Ecclesiastica; 7. Missiologia (o: Missionologia); 8. Scienze dell'Educazione, relativamente alla specializzazione in Catechetica e alla specializzazione in Pastorale Giovanile e Catechetica. ALLEGATO B - Elenco delle facoltà e degli istituti abilitati a rilasciare titoli di studio per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, di cui ai punti 4.3 e 4.4 del Dpr 16-12-1985, n. 751. In tutti gli aggiornamenti l'Allegato A è sempre rimasto immutato, mentre l'Allegato B è stato di volta in volta modificato. Esso contiene un elenco di facoltà e istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale, che non è utile qui pubblicare data la sua continua variabilità.

4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

4.3.1. Nell'attuale *fase transitoria*, ossia a decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e *fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017*, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.<sup>4</sup>:

a) nelle **scuole di ogni ordine e grado**:

a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di *magistero* in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una *laurea di II livello* dell'ordinamento universitario italiano e di un *diploma* di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

b) nelle **scuole dell'infanzia e primarie**:

b.1) a coloro che siano in possesso di un *diploma* di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b.2) agli *insegnanti della sezione o della classe* che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'*istituto magistrale* l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato *servizio continuativo per almeno un anno* nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-2017.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

## A) Le novità sui titoli validi per l'Irc

La motivazione principale che aveva spinto verso una revisione dell'Intesa del 1985 era l'adeguamento dei profili di qualificazione professionale degli Insegnanti di religione cattolica, il punto 4 dell'Intesa, in quanto il quadro complessivo dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti non era più adeguato alla situazione. Da un lato, **la scuola italiana oggi richiede a tutti i docenti una Laurea Magistrale per insegnare in qualsiasi grado di scuola**. Dall'altro, l'ordinamento accademico degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) è stato riformato secondo le esigenze poste dal cosiddetto processo di Bologna ed era perciò necessario che l'Intesa prendesse atto dei nuovi titoli di studio e dell'eliminazione di alcuni percorsi non più adeguati.

## B) I titoli dei futuri insegnanti di religione cattolica

È bene sottolineare che coloro che siano già in regola con i titoli previsti dalla precedente Intesa del 1985 non devono aggiornare il titolo di studio e possono continuare ad insegnare, pur potendo valutare la possibilità di conseguire – ma solo per interesse e sensibilità personale – la Laurea Magistrale in Scienze

---

<sup>4</sup> L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4 (cf *intesa* 2.5.).

religiose, semmai per arricchire la propria formazione culturale e professionale oppure per una eventuale “spendibilità” in altri contesti.

**La nuova Intesa prevede un periodo transitorio** (fino al 31 agosto 2017) prima che si richiedano ai nuovi insegnanti, cioè a chi non abbia mai insegnato, esclusivamente i titoli di studio di cui al punto 4.2.1. e 4.2.2. **Nella fase transitoria è stato previsto di lasciar conseguire ancora i titoli di Diploma o di Magistero in Scienze Religiose previsti dal Dpr 751/85, ma solo entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-14.** Non si tratta di riattivare percorsi di formazione ormai chiusi da qualche tempo, ma di salvaguardare i diritti di chi abbia terminato il vecchio *curriculum studiorum* e debba conseguire il relativo titolo finale legato alla cosiddetta discussione della tesi. Questi, fino al 2017, sarà ancora in grado di poter “spendere” il vecchio titolo e rimanere nella scuola a condizione che abbia prestato almeno un anno di servizio prima della messa a regime del nuovo sistema.

Ne deriva che chi avesse i vecchi titoli di Diploma o Magistero in Scienze Religiose (Dpr 751/85) e non avesse insegnato almeno un anno prima dell’entrata a regime della nuova intesa (1° settembre 2017), questi non potranno più far valere i vecchi titoli e dovranno procurarsi i nuovi titoli di studio di cui sopra. Naturalmente, chi avesse già conseguito la Laurea Magistrale in Scienze religiose, ovvero la Laurea di II livello, è già nella condizione di essere proposto come insegnante di religione cattolica.

### **C) La Laurea Magistrale in Scienze religiose**

È stata superata la differenza tra la formazione degli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia con quella di quelli che operano nella scuola secondaria. All’epoca della prima Intesa era sufficiente un diploma secondario per insegnare in quelle che si chiamavano scuole elementari e materne; la laurea era richiesta solo nella secondaria. **Oggi è richiesta a tutti una Laurea Magistrale e gli insegnanti di religione cattolica non potevano rimanere indietro rispetto a questo standard.** Pertanto non è pensabile che il vecchio Diploma di Scienze Religiose (Dpr 751/85) possa essere oggi sostituito dalla Laurea triennale in Scienze Religiose. Il curriculum degli studi è diverso e agli insegnati è chiesto che abbiano completato il percorso con il biennio specialistico (3+2) così come avviene per tutti coloro che aspirino ad insegnare nella scuola, i quali devono avere nella propria disciplina la Laurea Magistrale (cfr. D.M. 10 settembre 2010, n. 249).

### **D) I titoli rilasciati dalle Facoltà ecclesiastiche**

**Rimangono validi i titoli di baccalareato, conseguito al termine del ciclo istituzionale di durata quinquennale, di licenza e di dottorato in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, come pure il compimento degli studi nel seminario maggiore.** Naturalmente saranno validi per impartire l’Irc i titoli rilasciati dagli Enti accademici ecclesiastici che figurano nell’elenco trasmesso dalla CEI al MIUR (cfr. punto 4.2.3). A tal proposito la nota ministeriale del 6.11.12 così recita: *«A norma del punto 4.2.3 del DPR 175/12 questo Ministero darà comunicazione ufficiale dell’elenco delle facoltà ed istituti che rilasciano i titoli di studio validi per accedere all’insegnamento della religione cattolica unito all’elenco delle discipline ecclesiastiche corrispondenti, dopo aver ricevuto detto elenco dalla Conferenza episcopale italiana, alla quale spetta garantire che nel curriculum studiorum del ciclo istituzionale e specialistico dei suddetti enti accademici ecclesiastici siano presenti i corsi di indirizzo per l’insegnamento della religione cattolica, quali pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell’insegnamento della religione cattolica, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell’insegnamento della religione cattolica».*

### **E) Le novità sugli insegnanti della classe o della sezione**

Nel generale innalzamento del livello di formazione, si parla, d’ora in avanti, di insegnanti *della classe e della sezione*, per sottolineare che deve trattarsi di coloro che siano già in servizio in quella particolare classe o sezione e non di quelli di posto comune che entrano in una classe o sezione solo per assicurare l’Irc, svolgendo di fatto il ruolo degli specialisti. **Agli insegnanti della classe e della sezione che esprimessero l’opzione per l’Irc sarà richiesto uno specifico Master biennale di secondo livello, approvato dalla CEI** (cfr. punto 4.2.2). Rimane quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del Protocollo addizionale all’Accordo di revisione del Concordato lateranense, ovvero che insegnanti della classe di scuola primaria e quelli della sezione dell’infanzia possano insegnare religione cattolica nella propria classe o sezione. Scopo

del Master sarà quello di offrire ai destinatari specifiche competenze in ordine ai contenuti disciplinari dell'insegnamento della religione cattolica, all'uso delle sue fonti, ai processi del suo apprendimento, alla progettazione e gestione di percorsi di insegnamento coerenti con le indicazioni nazionali per l'Irc.

È bene far notare che **potranno continuare ad impartire l'Irc soltanto coloro che lo svolgano attualmente o lo abbiano svolto nel corso dell'ultimo quinquennio 2007-2012**; tutti gli insegnanti della classe o sezione che abbiano cessato di insegnare religione cattolica da più di cinque anni sono considerati non più qualificati e potranno tornare all'Irc solo con una adeguata formazione così come scritto sopra.

## **F) La nota STELLACCI (numero 2989 del 6 novembre 2012)**

Oggetto: DPR 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012".

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20-8-2012, n. 175, che dà esecuzione all'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 175/12 si applica integralmente a partire dall'anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, secondo le istruzioni appresso riportate, sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012).

Come è noto, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è regolato dall'art. 9.2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, cui è stata data esecuzione con legge 25-3-1985, n. 121. Il Protocollo addizionale di tale Accordo ha demandato ad una successiva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana la determinazione di alcuni aspetti della materia. L'Intesa è stata firmata il 14 dicembre 1985 e recepita nell'ordinamento italiano con DPR 16-12-1985, n. 751, ed è stata oggetto di una prima revisione il 13-6-1990, resa esecutiva con DPR 23-6-1990, n. 202. L'Intesa attuale, a distanza di ventidue anni dall'ultima modifica, sostituisce integralmente il testo precedente, avendo provveduto a modificare tutta la quarta parte relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica e avendo aggiornato il lessico nelle restanti parti del documento per adeguarlo alle innovazioni formali intervenute nel corso degli anni.

Le modifiche relative alla quarta parte hanno inteso adeguare la formazione iniziale degli insegnanti di religione cattolica a quella prevista per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, tenendo conto anche delle novità intervenute nell'ordinamento accademico delle facoltà ecclesiastiche che rilasciano i titoli di qualificazione validi per accedere all'insegnamento della religione cattolica.

I nuovi profili di qualificazione professionale andranno a regime solo con l'anno scolastico 2017-18, lasciando così a tutti gli interessati il tempo di conseguire i nuovi titoli di studio richiesti o di regolarizzare comunque la propria posizione.

I titoli di studio previsti dall'Intesa di cui al DPR 751/85, come modificato dal DPR 202/90, se conseguiti entro la data di entrata in vigore del DPR 175/12, rimangono validi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie. Pertanto, tutti gli insegnanti di religione cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell'art. 309 del DLgs 297/94 non dovranno integrare i titoli in loro possesso o conseguire titoli di studio aggiuntivi per continuare ad insegnare religione cattolica. A partire dal 1 settembre 2017 tutti gli altri insegnanti di religione cattolica potranno accedere all'insegnamento della religione cattolica solo con il possesso dei titoli contemplati dal DPR 175/12. Nella fase transitoria, dal 31 ottobre 2012 al 1 settembre 2017 rimangono validi per l'accesso all'insegnamento della religione cattolica, oltre ai titoli di qualificazione introdotti dal DPR 175/12, anche i titoli di studio del vecchio ordinamento conseguiti entro le scadenze indicate dal medesimo DPR 175/12, come più avanti specificato.

Si forniscono qui di seguito alcune precisazioni per l'attuazione della fase transitoria e in vista della messa a regime del settore.

Premesso che nulla è innovato nella natura dell'insegnamento della religione cattolica e nelle modalità della sua presenza nei curricula dei diversi ordini e gradi di scuola, si ricorda che gli insegnanti di religione

cattolica devono sempre essere in possesso, oltre che dei titoli di studio distintamente elencati dalle disposizioni in questione, anche della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica, rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e da esso non revocata. Rimane altresì confermato che ciascun insegnante di religione cattolica è assunto in servizio, o sottoposto alle procedure di mobilità e utilizzazione, dall'autorità scolastica d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

2. Dal combinato disposto dei punti 4.2.1 e 4.2.2 del DPR 175/12 risulta che i nuovi profili di qualificazione professionale sono in gran parte identici per gli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado di scuola. Ogni docente di religione cattolica dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) un titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) l'attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) una laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

Le prime due tipologie di titoli di qualificazione erano già presenti nel regime previgente; la terza tipologia corrisponde al nuovo ordinamento degli istituti superiori di scienze religiose e sostituisce alcuni titoli precedentemente previsti nello stesso ambito disciplinare ed oggi non più rilasciati, come il diploma accademico di magistero in scienze religiose e il diploma di scienze religiose. Scompare inoltre, rispetto al passato, la possibilità di accedere all'insegnamento della religione cattolica con il possesso congiunto di una qualsiasi laurea civile o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e del citato diploma di scienze religiose, rispettivamente nelle scuole secondarie e nelle scuole primarie e dell'infanzia.

Solo nelle scuole dell'infanzia e primarie, in continuità con il passato, è consentito che l'insegnamento della religione cattolica sia impartito anche da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano (DPR 175/12, punto 4.2.2, lett. b).

A norma del punto 4.2.3 del DPR 175/12 questo Ministero darà comunicazione ufficiale dell'elenco delle facoltà ed istituti che rilasciano i titoli di studio validi per accedere all'insegnamento della religione cattolica unito all'elenco delle discipline ecclesiastiche corrispondenti, dopo aver ricevuto detto elenco dalla Conferenza episcopale italiana, alla quale spetta garantire che nel curriculum studiorum del ciclo istituzionale e specialistico dei suddetti enti accademici ecclesiastici siano presenti i corsi di indirizzo per l'insegnamento della religione cattolica, quali pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento della religione cattolica, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell'insegnamento della religione cattolica.

Per l'assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016-17. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/92 e 2/01).

3. Si richiama l'attenzione su alcune fattispecie che possono venirsi a creare.

In primo luogo, può porsi il caso di insegnanti di religione cattolica che conseguano il titolo di studio ecclesiastico di vecchio ordinamento (magistero in scienze religiose o diploma di scienze religiose, eventualmente abbinato ad una laurea civile), entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, come consentito dal DPR 175/12 al punto 4.3.1, lett. a.1), a.2), b.1). Per far valere la condizione prevista dai citati punti della nuova Intesa è necessario che dalla certificazione del titolo di studio si possa evincere inequivocabilmente il conseguimento del titolo in una sessione dell'anno accademico 2013-14 o antecedente. Fino alla data di regolare conseguimento del titolo richiesto l'insegnante sarà assunto con contratto di supplenza per la sola durata dell'esigenza di servizio; a partire dal conseguimento del titolo, se ne ricorrono le condizioni, la supplenza potrà essere trasformata in incarico annuale.

In secondo luogo, può presentarsi il caso di insegnanti di religione cattolica che siano già in possesso del nuovo titolo di laurea magistrale in scienze religiose, conseguito prima dell'entrata in vigore del DPR 175/12. Questi docenti possono essere assunti per incarico annuale in quanto il titolo è laurea di secondo livello valida per impartire l'insegnamento della religione cattolica. Al contrario, si precisa che la laurea

(triennale) in scienze religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all'insegnamento della religione cattolica, né sostituisce il diploma di scienze religiose, da solo o abbinato a un diploma di scuola secondaria di secondo grado o ad una laurea civile, secondo quanto previsto dalla precedente Intesa.

In terzo luogo, si possono presentare i casi descritti al punto 4.3.2, che intende salvaguardare la condizione di tutti coloro che abbiano comunque insegnato religione cattolica, a certe condizioni, per almeno un anno. Nell'immediato, come previsto dal secondo capoverso del punto citato, sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli all'epoca richiesti, hanno insegnato continuativamente religione cattolica per almeno un anno in uno degli anni scolastici compresi tra il 2007-08 e il 2011-12. Negli anni successivi, ai sensi del primo capoverso del medesimo punto, potranno ugualmente essere considerati in possesso della qualificazione necessaria coloro che, provvisti dei titoli elencati al punto 4.3.1, cioè dei titoli contemplati dalla precedente Intesa, avranno prestato servizio continuativo nell'insegnamento della religione cattolica per almeno un anno entro il 31 agosto 2017. In entrambi i casi, l'anno di servizio continuativo deve essere stato prestato nell'insegnamento della religione cattolica, in scuole statali o paritarie, per almeno 180 giorni nel corso del medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, c. 14.

4. Particolare attenzione, nella scuola dell'infanzia e primaria, richiede la condizione degli insegnanti della sezione o della classe che possono impartire l'insegnamento della religione cattolica, se disponibili e idonei, come previsto fin dall'inizio dal punto 2.6 del DPR 751/85. Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell'insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall'ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12.

Si ricorda in proposito che nel caso contemplato dal punto 2.6 del DPR 751/85 la condizione per essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, è quella di essere insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.

Si coglie infine l'occasione per ribadire e precisare quanto già affermato a suo tempo con CM 374/98 circa la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica, che va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall'anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere formulata l'eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico.

## **5. L'idoneità**

*“L'insegnamento della Religione Cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica” (dall'Intesa 28 giugno 2012).*

*“L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro i quali sono deputati come Insegnanti di Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano distinti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica” (Can. 804/2 – Codice di Diritto Canonico).*

*“L'Ordinario del luogo che riceva, da parte dei fedeli, domanda per il riconoscimento dell'Idoneità ad insegnare Religione Cattolica nelle scuole pubbliche e nelle cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare, l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti,*

testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica” (**Delibera 41 – XXXII Assemblea Generale della CEI**).

#### **A. SIGNIFICATO**

Il riconoscimento d’Idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CDC, attesta che l’IdR è in possesso di:

- a)** una conoscenza adeguata dei contenuti della Rivelazione cristiana e della Dottrina della Chiesa, in vista dell’insegnamento scolastico; la **retta dottrina** è garantita, in via di principio, dal titolo di studio ecclesiastico conseguito negli Istituti e Facoltà a ciò deputati dalla competente autorità della Chiesa. Spetta all’Ufficio verificare mediante prove oggettive e periodici corsi di aggiornamento l’effettivo possesso di tale requisito;
- b)** una **testimonianza di vita cristiana** coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale. Non deve risultare, in altri termini, un comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cattolica. Vale di norma l’attestazione formale data dal Parroco o altro legittimo Superiore ecclesiastico;
- c)** una competenza pedagogica, metodologica, didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l’attestato; per **l’abilità pedagogica** vale l’attestazione rilasciata dall’Ufficio a seguito di opportuno esame di verifica.

#### **B. CONDIZIONI**

Oltre che il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio dell’attestato d’Idoneità da parte dell’Ordinario Diocesano, si richiede che i candidati:

- a)** adempiano e persistano nei requisiti stabiliti dal CDC (*Canoni 804 e 805*), dalle Dichiarazioni della CEI (*Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma 6/10 maggio 1991*) e dalla Normativa Diocesana;
- b)** siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana e parrocchiale, e conoscano la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- c)** partecipino ai corsi di formazione spirituale e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall’Ufficio diocesano per l’IRC;
- d)** concorrano all’attività e al sostegno economico dell’Ufficio diocesano per l’IRC.

#### **C. MODALITÀ**

- a)** La certificazione d’Idoneità viene rilasciata dall’Ordinario Diocesano, con discernimento discrezionale, previa specifica domanda e sulla base di quanto stabilito dal Decreto Arcivescovile;
- b)** la certificazione d’Idoneità viene rilasciata a tutti gli IdR, sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, specialisti e insegnanti della classe o della sezione nella scuola primaria o dell’infanzia, che ne abbiano le condizioni;
- c)** in relazione a quanto previsto dalla Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma 6/10 maggio 1991, nel punto 2.2, l’Idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno o più specifici ordini di scuola dopo aver sostenuto un colloquio e/o una prova scritta dinanzi alla Commissione nominata dall’Ordinario diocesano su indicazione del Direttore IRC. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di riconoscere idoneo un aspirante per un ordine e grado di scuola anche diverso da quello indicato sul modulo di domanda;
- d)** i docenti titolari di classe o di sezione trasferiti da altra diocesi e già in possesso di Idoneità all’IRC rilasciata da altro Ordinario diocesano – considerata la competenza territoriale dello stesso Ordinario diocesano – devono attenersi per analogia a quanto disposto dal successivo comma e);



- e) i docenti titolari di classe o di sezione che abbiano dichiarato la non disponibilità all'IRC, nel caso di nuova dichiarata disponibilità all'IRC, dovranno seguire le indicazioni fornite dalla C.M. prot. 2989 del 06/11/2012 al punto 4: *“Se il loro servizio nell’Insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell’idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall’Ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza Episcopale italiana, come previsto dall’ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12”*<sup>5</sup>
- f) Per l'eventuale procedimento di revoca dell'Idoneità vale quanto disposto dal can 805 del CDC, dalla Delibera n. 41 della CEI (approvata dalla XXXII Assemblea Generale – Roma 14/18 maggio 1990), dalla Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'Idoneità all'IRC nelle scuole pubbliche (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma 6/10 maggio 1991) e quanto specificato da Norme diocesane.

#### **D. AGGIORNAMENTO**

Tutti gli IdR, compresi i docenti di classe e sezione che impartiscono l'insegnamento della Religione Cattolica, i supplenti temporanei e annuali, si impegnino a partecipare ai corsi di formazione spirituale e di aggiornamento professionale attivati annualmente dalla nostra Arcidiocesi, consapevoli che la frequenza a questi corsi è condizione necessaria per la conferma dell'Idoneità e quindi per l'esercizio dell'IRC. La mancata partecipazione agli stessi senza giustificato motivo potrà dar luogo a provvedimenti sanzionatori, compresa la revoca dell'idoneità che l'Ordinario potrà applicare sentito il documentato parere del Direttore dell'Ufficio.

### **6. Prova di accertamento dell'idoneità**

La prova di idoneità è così articolata:

#### **A) ESAME SCRITTO**, per la verifica della *conoscenza obiettiva e completa* dei contenuti:

1. della *rivelazione cristiana*, della *dottrina della Chiesa*, della *storia culturale del cristianesimo*, espressi in un *linguaggio teologico* corretto, al livello necessario per le esigenze dell'insegnamento;
2. della *teoria della scuola*, della *pedagogia* e della *didattica*, con particolare riferimento all'insegnamento della religione cattolica.

#### **B) PROVA ORALE** per l'approfondimento delle conoscenze teoriche esibite nell'esame scritto e per l'accertamento delle competenze psico-pedagogiche, didattiche e relazionali necessarie all'insegnamento.

---

<sup>5</sup> Nella *Nota CEI prot. 37/09 del 3 aprile 2009* si fa rilevare tra l'altro *“L'Idoneità non è un titolo di studio che non ha scadenza: si tratta di un attestato di comunione e di fiducia che deve essere sottoposto a continua verifica... Sarà pertanto opportuno convocare tutti i richiedenti per verificare il permanere delle condizioni che a suo tempo consentirono il rilascio dell'Idoneità: nei modi che ogni Diocesi riterrà più utili e senza ridurre tutto ad una superficiale formalità, va verificata l'effettiva conoscenza della dottrina cattolica, la testimonianza realmente offerta di vita cristiana ed abilità pedagogica in specifica relazione alle ultime indicazioni didattiche vigenti per l'IRC. Solo nel caso in cui siano soddisfatti questi parametri si potrà ritenere efficace l'Idoneità. Diversamente sarà necessario procedere a formale revoca dell'Idoneità. ... La verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'IRC e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'IRC o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza”*.

L'esame scritto viene corretto in forma anonima, prima da un teologo e poi dal direttore dell'Ufficio Scuola. La prova orale si svolge dinanzi ad una Commissione appositamente nominata dall'Ordinario diocesano.

La prova di idoneità non superata può essere normalmente sostenuta solo una seconda volta; è possibile accedere a una terza sessione - *nei soli casi approvati dal Direttore dell'Ufficio* - dopo l'acquisizione di un ulteriore titolo accademico, a dimostrazione di un effettivo progresso personale nelle conoscenze. *Tuttavia una valutazione gravemente negativa, sia nello scritto che nell'orale, può comportare la definitiva esclusione dall'elenco dei candidati all'IRC nella Diocesi di Brindisi-Ostuni.*

Solo coloro che abbiano superato l'esame scritto con un punteggio ritenuto sufficiente saranno convocati a sostenere la prova orale.

Coloro che non abbiano superato l'esame scritto potranno chiedere all'Ufficio - qualora lo desiderino - di fissare un appuntamento con il correttore, per prendere visione dei propri errori ed eventualmente farsi suggerire strategie di recupero. In nessun caso sarà consentito ritirare il testo dell'esame scritto, né in originale, né in copia.

## **7. Calendario delle prove**

Se e quando l'Ufficio riterrà opportuno, comunicherà le date delle prove del concorso interno. La **prova scritta** sarà effettuata, comunque, **sempre alla fine del mese di giugno**. La data e la sede saranno comunicate agli interessati in tempo utile. Il calendario della **prova orale e psico-pedagogica** sarà comunicato dopo la correzione degli scritti a chi avrà superato la prima prova. Tra la prova scritta e quella orale e attitudinale ci sarà un intervallo di circa 2 mesi .

## **8. Ripartizione dei punteggi e graduatoria**

La commissione dispone di **30 punti**, di cui **15** per la prova scritta, **15** punti per la prova orale e attitudinale. Ogni prova si considera superata a partire dalla votazione di 11/15.

La **graduatoria interna** sarà formulata tenendo conto, oltre che del punteggio conseguito agli esami, anche di quello attribuito ai titoli di qualificazione. Ad essa si farà riferimento per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, fermo restando quanto segue.

L'inserimento nella graduatoria equivarrà ad un riconoscimento provvisorio dell'idoneità all'insegnamento, in attesa di un Decreto personale dell'Arcivescovo, dopo un opportuno periodo di tirocinio.

In caso di duplice idoneità (primaria e infanzia / secondaria) eventuali incarichi o supplenze saranno assegnati per l'ordine e il grado di scuola in cui l'interessato avrà dimostrato maggiori attitudini.

La graduatoria interna non potrà essere riaperta prima di cinque anni, salvo esaurimento dell'elenco o altre necessità che l'Ufficio potrà valutare.

## **9. Commissione**

Sarà istituita un'apposita Commissione, nominata dall'Ordinario Diocesano, per la verifica dei requisiti, la valutazione dei titoli e l'espletamento delle prove. La Commissione verrà resa nota, tramite il sito web della diocesi, una settimana prima dello svolgimento della prova scritta.

## **10. Ricorsi**

La graduatoria interna provvisoria sarà depositata presso la sede dell'Ufficio Scuola, Piazza Duomo 12, a Brindisi. Sarà possibile visionarla tre giorni dopo l'espletamento della prova orale sul sito ufficiale della diocesi.

Entro 7 giorni dalla data della pubblicazione è possibile presentare ricorso scritto al Vicario Generale per eventuali ***errori materiali ed omissioni***.

Non è ammissibile ricorso sul giudizio della Commissione che resta, come è naturale, insindacabile. Esaminati i ricorsi, la graduatoria interna può essere rettificata, dopo di che essa diviene definitiva. Anche la graduatoria definitiva verrà resa pubblica.

## **11. Dall'accertamento alla verifica dell'idoneità (Il "periodo di prova")**

Una volta superato con esito positivo sia l'esame scritto sia la prova orale, la procedura di **accertamento dell'idoneità** può ritenersi compiuta, *salvo casi particolari*, per i quali potrebbero essere richiesti percorsi accademici o formativi supplementari, oppure ulteriori elementi di giudizio.

Ad es., potrebbe essere richiesto un colloquio di valutazione psicologica e di orientamento, finalizzato ad un'analisi del profilo della personalità e delle modalità relazionali del candidato, da svolgersi presso un professionista indicato dall'Ufficio.

In tal caso, al termine della consulenza lo specialista rilascerà un referto scritto al candidato, il quale sarà libero di consegnarlo al Direttore dell'Ufficio o di tenerlo per sé; tuttavia, se il referto non sarà consegnato, la procedura per il riconoscimento dell'idoneità si interromperà.

Completata la fase di *accertamento*, inizia il periodo di **verifica dell'idoneità**.

Per un tempo variabile da un minimo di un anno ad un massimo di due anni il candidato all'IRC sarà seguito dall'Ufficio IRC in un *percorso personalizzato di formazione in servizio e valutazione*, al fine di verificare che le competenze accertate in sede di esame scritto e orale siano effettivamente possedute e proficuamente esercitate nell'insegnamento.

Le modalità di questo itinerario personalizzato di verifica saranno comunicate di volta in volta a ciascun candidato. *Solo al termine di questo periodo di prova l'idoneità potrà considerarsi riconosciuta a tutti gli effetti.*

## **12. Ragionevole discrezionalità dell'Ordinario**

Si ricorda infine che nel proporre i nominativi ai capi d'Istituto l'Ordinario Diocesano tiene conto della graduatoria interna, ma anche di altri elementi utili, come ad esempio attitudini manifestate per un particolare tipo di scuola, lodevole servizio e problemi segnalati dalle scuole in precedenti supplenze, e/o del parere espresso dal dirigente scolastico, al fine di giungere ad una *nomina d'intesa*, come prevede la normativa vigente.

Per questo nell'attingere dalla graduatoria, è sempre fatto salvo un ragionevole margine di discrezionalità da parte dell'Ordinario Diocesano.

## **13. Incarichi e supplenze**

### **A. CONDIZIONE, MODALITÀ PER GLI INCARICHI, COMPLETAMENTO CATTEDRA**

Di norma tutte le assegnazioni sui posti d'insegnamento disponibili si effettuano nell'ordine di inclusione negli elenchi di merito, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell'Ordinario diocesano o del Direttore dell'Ufficio IRC.

L'orario settimanale di insegnamento è di 25 ore nella scuola dell'infanzia; di 22 ore nella scuola primaria alle quali si sommano, secondo normativa vigente, 2 ore di programmazione; di 18 ore nella scuola secondaria di I e II grado.

In mancanza della disponibilità di tali orari, saranno assegnati posti di consistenza ridotta. Agli insegnanti immessi in ruolo verrà comunque garantito l'orario cattedra completo, là dove è possibile in una sola istituzione scolastica.

Nei casi di contrazione oraria la soprannumerarietà, totale o parziale, è determinata dagli elenchi di merito interni all'Ufficio IRC.

L'insegnante che risulta soprannumerario partecipa quindi alle operazioni di utilizzazione totale o parziale secondo l'ordine dell'elenco di merito e prima delle operazioni di trasferimento e nuovi incarichi.

L'insegnante cui, in aggiunta alla nomina principale, siano state conferite ore in altre scuole per completamento d'orario cattedra, è considerato, ai fini della conferma, incaricato nella prima scuola.

Le ore conferite per completamento d'orario cattedra non danno diritto a conferma per l'anno scolastico successivo e la loro consistenza e ubicazione può variare in relazione alle esigenze organizzative generali.

### **B. INCARICHI PER IDR STABILIZZATI E NON STABILIZZATI**

L'Ufficio provvede, annualmente e d'intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina per la sede ed il monte ore degli IdR stabilizzati e non stabilizzati. Di prassi, gli insegnanti già incaricati negli anni precedenti, salvo contrazione oraria, verranno confermati nelle loro sedi di servizio.

### **C. NUOVI INCARICHI PER IdR**

Dopo aver espletato, in ordine:

- a)** le operazioni di utilizzazione totale del personale soprannumerario e
- b)** eventuali incarichi o trasferimenti d'ufficio, secondo la discrezione dell'Ordinario diocesano o del Direttore,  
gli IdR in posizione utile negli elenchi di merito e secondo l'ordine di punteggio saranno convocati per l'eventuale assegnazione della loro prima sede d'incarico annuale. L'Ufficio provvederà quindi a trasmettere ai dirigenti scolastici la proposta di nomina dei nuovi incaricati annuali.

### **D. SUPPLENZE**

Le supplenze nelle Scuole dell'Infanzia e Primaria vengono conferite direttamente dal Dirigente Scolastico sulla scorta dell'elenco che l'Ufficio diocesano invia annualmente a ciascuna segreteria scolastica.

Per le supplenze nelle Scuole Secondarie di I e II grado il Dirigente Scolastico richiede all'Ufficio diocesano il nominativo del supplente avente titolo alla stipula del contratto di lavoro per la sostituzione del docente assente. La rinuncia all'incarico annuale o ad una supplenza (salvo il caso, per quest'ultima, di comprovati gravi motivi da dichiarare per iscritto) può determinare l'esclusione dalla graduatoria per l'anno scolastico in corso).

Per le supplenze si viene chiamati e convocati per via telefonica; in caso di mancata risposta si procede ad altro IdR supplente. Quando un aspirante IdR viene nominato per una supplenza, ha l'obbligo di prendere contatto con l'IdR titolare per concordare insieme programmi, metodologia, didattica, libro di testo, registro e quanto altro occorrente.

A conclusione della supplenza si deve avvertire il direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano. Entro il mese di giugno si premerà di far pervenire in Ufficio copia dei contratti delle supplenze.

31.07.2014

Il Direttore dell'Ufficio Scuola  
Sac. Cosimo Posi